

AULA 'B'

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO	- Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO	- Consigliere-
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Rel. Consigliere-
Dott. SIMONA MAGNANENSI	- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30626-2020 proposto da:

FERRETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO LIMATOLA, CLAUDIO DAMOLI, GILDA PISA, ANDREA DELL'OMARINO, LORENZO CANTONE, ENZO PISA, OSVALDO CANTONE, FABIANA MENICHETTI;

- ricorrente -**2026****contro****184**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO;

- controricorrenti -

Subfornitura e solidarietà
art. 29 d.lgs. 276/03

R.G.N.30626/2020

Cron.

Rep.

Ud 14/01/2026

CC



avverso la sentenza n. 87/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/05/2020 R.G.N. 245/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello Ancona ha respinto l'appello principale di Ferretti S.p.A., già opponente in primo grado avverso decreto ingiuntivo promosso da INPS per il recupero di contributi non versati dalla società ai propri dipendenti per il periodo da maggio 2012 a febbraio 2015, per un totale di Euro 2.764.000,00 euro; la pretesa contributiva derivava, a titolo di responsabilità solidale ex art. 29 secondo comma d.lgs. 276/2003, da un precedente accertamento ispettivo condotto a carico della appaltatrice Cantieri Navali Fanesi (CNF) srl, a cui la Ferretti aveva commissionato la realizzazione di scafi in vetroresina quali componenti delle imbarcazioni di lusso realizzate dalla committente.

1.1 - La società Ferretti sosteneva che nel periodo in contestazione aveva concluso con CNF s.r.l. singoli contratti di compravendita, e che l'asserita solidarietà aveva erroneamente ed indiscriminatamente riguardato tutti i dipendenti della CNF venditrice, ed aveva ad oggetto i contributi maturati su tutte le indennità percepite (sostitutiva di ferie, di preavviso, di permessi non goduti, su arretrati e altri elementi retributivi); inoltre evidenziava che analoga pretesa era stata rivolta alla CAMM srl, suo precedente fornitore, ceduta alla CNF nel gennaio 2012, vicenda risolta in autotutela con accertata inesistenza del contratto di appalto; nel caso in esame si era trattato della fornitura di componenti in vetroresina con decrescenti ordini di



acquisto dopo la scadenza del contratto quadro del gennaio 2012, non rinnovato a scadenza annuale, e senza più interferenze rispetto alla tecnica di realizzazione del prodotto, esistendo in capo alla venditrice uno specifico know-how che le aveva consentito di realizzare i manufatti in autonomia. Infine la Ferretti spa aveva eccepito la mancata escussione preventiva della appaltatrice, debitore principale, e l'inutile decorso di due anni ex art. 29 co.2, rispetto alle date di evasione dei singoli ordini dei manufatti, per l'esigibilità dell'adempimento solidale da parte di INPS.

1.2 - Il Tribunale in accoglimento parziale del ricorso, escludeva la contribuzione sull'indennità sostitutiva di preavviso, fermi restando gli altri imponibili retributivi indicati nel verbale di accertamento sul quale INPS aveva fondato la pretesa, rideterminandola, quindi in Euro 2.458.752,61.

1.3 - La società Ferretti introduceva il gravame adducendo la mancanza di dipendenza tecnologica del subfornitore dalla committenza, reiterando l'eccezione di decadenza biennale e censurando il criterio proporzionale di quantificazione della pretesa contributiva in relazione all'assenza di allegazioni e prove sull'impiego di tutte le maestranze della fornitrice nell'intera produzione di fatturato -senza esclusione cioè del personale impiegatizio e direttivo che rimane estraneo al ciclo produttivo-; ad esso si ricollegava l'appello incidentale di INPS sulla condanna al pagamento delle somme di cui ai propri conteggi allegati alle note autorizzate nel corso del giudizio di primo grado.

2. La Corte territoriale ha ricostruito la fattispecie nell'ambito perimetrale tracciato dalla sentenza emessa dalla Corte Cost. n. 254/2017 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità



costituzionale dell'art. 29 sul rilievo che tale disposizione non sia suscettibile di interpretazione estensiva, oltre i casi dell'appalto: la subfornitura è, benvero, un sottotipo dell'appalto, in tal modo non si allarga la platea dei soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore, ma la disciplina è rivolta ad un ambito omogeneo in termini di lavoro indiretto, e si riferisce anche alla subfornitura.

2.1 - La Corte d'appello ha quindi argomentato nel senso che, per evitare che vadano a danno del lavoratore fenomeni di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzo della prestazione, la tutela vada estesa a tutti i livelli di decentramento. E, che si tratti di un unico rapporto di fornitura del 30/1/2012, rinnovato alla scadenza, deriva dal fatto che: 1) all'art. 4 del contratto era previsto che alla scadenza il contratto è rinnovato in mancanza di contraria volontà; e ciò si basa sulla interpretazione dell'art.1367 c.c. che supera l'equivoco tenore letterale (sulla facoltà di espresso rinnovo salva la volontà di non rinnovare il contratto), sicché la clausola prevede, in realtà, un rinnovo tacito, e per il principio di conservazione degli atti la stessa va interpretata nel senso di rinnovo, espresso o tacito, salvo che una delle parti abbia esternalizzato la volontà di porre fine al rapporto, quale condizione impeditiva del rinnovo; 2) la durata del contratto di fornitura era stata prevista in 24 mesi (fino al 1/2/2014); 3) è risolutiva l'individuazione della effettiva causale del contratto, l'obbligazione caratteristica, che distingue, secondo il Regolamento CE n. 44/2001, la prestazione di servizi (obbligo di fare) dalla cessione di beni (obbligo di dare), e nel caso in esame l'acquirente aveva fornito una parte essenziale degli elementi impiegati nella fabbricazione o produzione di beni ed aveva dato istruzioni per la corretta esecuzione, in tal modo



utilizzando, l'appaltatrice, materiale di fatto proveniente dall'impresa ordinante; 4) è un rapporto di durata ai sensi dell'art. 1559 c.c. a tempo indeterminato, con fornitura a cadenza periodica delle singole prestazioni, nel quale gli intervalli temporali costituiscono espressione della cadenza periodica delle singole prestazioni oggetto di contratto; e, ai sensi dell'art. 1562 c.c., nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni ed in proporzione a ciascuna di esse. Rileva la Corte territoriale che in forza della disciplina legale, ed in assenza di elementi univoci di segno opposto, gli ordini provenienti dalla committente non rappresentano proposte di conclusione di autonomi contratti, ma costituiscono momenti della fase esecutiva dell'unico rapporto già instauratosi fra le parti. Per contro l'appellante aveva focalizzato i pressanti controlli della committente sulle indefettibili caratteristiche tecniche che deve avere il prodotto, e tuttavia gli obblighi di fare prevalgono sugli obblighi di dare: invero, la fornitrice non poteva affidare a terzi, neppure parzialmente, l'esecuzione di ordini di semilavorati, poteva lavorare solo per la società, che si avvaleva dell'opera della fornitrice per il completamento di alcuni semilavorati nonché per la produzione di manufatti aventi determinate caratteristiche, fornendo, la committente, attrezzature specifiche; ed era anche previsto l'impegno reciproco delle parti di collaborare alla ricerca ed allo sviluppo di nuove tecniche produttive. Insomma, nel caso in esame la causale della fornitura prevale sulla compravendita poiché l'oggetto è l'incarico di produzione di una categoria di beni secondo le istruzioni date dalla destinataria, trattandosi di lavori in esecuzione di specifici obblighi di *facere*.



2.3 - Quanto alla disciplina di pagamento, rileva la Corte territoriale che la clausola n. 5 del contratto chiarisce che i prezzi compensano tutti gli oneri diretti e indiretti che il fornitore deve sostenere; altri elementi significativi della prevalenza del facere si desumono dalla clausola n. 9 secondo la quale è prevista la concessione di un comodato gratuito al fornitore di attrezzature specifiche di esclusiva proprietà della committente, e dalla clausola n.13 circa l'obbligo della fornitrice di consentire alla committente di espletare tutte le attività idonee a verificare la conformità di determinati sistemi, processi, prodotti, alle precise caratteristiche richieste, nonché a verificarne l'applicazione. In conclusione, la causale della fornitura prevale sulla vendita, consistendo l'oggetto del contratto nell'incarico di produzione di una categoria di beni; la commessa di subfornitura si inserisce in un determinato livello del processo produttivo del committente, ricorre una "dipendenza tecnologica" della fornitrice, e tutti gli ordini integrano ciascuno un momento esecutivo dell'unico rapporto di fornitura, fino all'ultima del febbraio 2015. Inoltre, riguardo all'estensione contributiva per il personale impiegatizio, la Corte d'appello ha ritenuto che anche le mansioni di carattere amministrativo e contabile, come le funzioni di coordinamento e direzione delle squadre operative, meritano di essere considerate strumentali alla realizzazione del risultato finale e sarebbe stato onere della soc. CNF fornire prova contraria per individuare maestranze o dipendenti del tutto estranei all'intero ciclo collegato al fatturato.

2.4 - Sull'appello incidentale di INPS, infine, la Corte di merito ha rilevato che nel dispositivo della sentenza del tribunale andava aggiunta la somma oggetto di condanna corrispondente



alla parte pretesa in accoglimento, e che l'appellante non ha contestato la veridicità dei conteggi.

3. Avverso tale pronuncia la società Ferretti ricorre per cassazione adducendo 8 motivi, illustrati da memorie; INPS si costituisce con controricorso.

4. La causa è stata trattata nell'adunanza camerale del 14 gennaio 2026, in tal modo respinta l'istanza di trattazione in pubblica udienza vertendo la controversia su questioni, come si vedrà in seguito in parte motiva, già trattate e non illustrative di tematiche di rilevanza nomofilattica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso introduce, in linea generale, la prospettazione difensiva circa la ricostruzione, in fatto, della vicenda, avente come nucleo centrale la tesi secondo la quale il rapporto con la società CNF non sia qualificabile sub specie di appalto, bensì nell'ambito di una fornitura strutturata come compravendita dei prodotti (componenti in vetroresina per imbarcazione) che la società Ferretti acquistava ed utilizzava nel proprio ciclo produttivo; le attrezzature, i materiali e le materie prime di ingente valore erano di esclusiva proprietà della CNF di cui la Ferretti era il principale, ma non l'unico, cliente. La CNF svolgeva, invero, la propria attività con proprio personale, materiali e specifico know-how, senza ingerenza della Ferretti, e quest'ultima si era anche insinuata nel passivo della CNF, fallita nel giugno 2015, per un importo di euro 1.200.000,00 circa, mentre invece l'INPS non si era insinuata. Secondo la ricostruzione della società ricorrente, non si sia trattato di contratto di appalto e, di conseguenza, non trovava applicazione il regime di solidarietà di cui all'art. 29; la natura di appalto era stata anche esclusa in seguito ad annullamento in autotutela di



un verbale che INPS aveva elevato nei confronti di altra società fornitrice, la CAMM, alla quale era poi subentrata la società CNF e che alla scadenza del contratto nel gennaio 2014 le forniture erano proseguite con singoli contratti di compravendita; inoltre, non era provato che il committente avesse fornito progetti esecutivi e conoscenze tecniche per la produzione, risultando così indicazioni sul prodotto e non sulla produzione e mancando la dipendenza tecnologica della CNF dalla Ferretti.

1.1 - Passando alla disamina dei motivi di ricorso, su *errores in judicando e in procedendo*, essi saranno in parte raggruppati laddove si ravvisi l'esigenza di una trattazione unitaria.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato ultrapetita accertando, in maniera errata, e senza impulso di parte, la natura del rapporto contrattuale del 30/1/2012 pur avendo escluso che si trattasse di un appalto (unico tipo contrattuale rivendicato da INPS). Secondo i giudici di merito la sentenza della Corte Cost. n. 254/2017, intervenuta in corso di causa (7/11/17), avrebbe ampliato i confini del campo di indagine sulla natura del contratto del 30/1/12 e INPS aveva escluso la configurazione di altre fattispecie contrattuali diverse dall'appalto, ritenendo che il *facere* fosse aspetto predominante del contratto. Rileva la ricorrente che in contrasto con il potere dispositivo in senso materiale, ad impulso di parte, la Corte di appello aveva indagato sulla configurabilità in concreto di diversa fattispecie contrattuale, facendo pronuncia di mero accertamento non richiesta e non dedotta dall'INPS.

2.1 - Il motivo è inammissibile non potendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., per costante giurisprudenza di legittimità, costituire



oggetto di censura nei termini come in questa sede esposti, potendo essere valutata solo nell'ambito delle censure formulabili con il parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (sul punto, Cass. n. 29952/22, n.22759/14, e n. 16899/23) integrando la suddetta violazione processuale un difetto di attività del giudice di secondo grado; la censura è infatti ammissibile laddove si deduca che il giudice abbia omissso di adottare qualsiasi provvedimento, anche implicito, sulla domanda (cfr. Cass. n. 27551/25). Inoltre, va ad ogni modo precisato che non è violata la disposizione dell'art. 112 c.p.c., se il giudice esercita il potere di *iura novit curia* di cui al 113, nell'assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (v. Cass. Lav. sent. 5382/21), purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (v. 30607/18).

3. Di seguito si esaminano congiuntamente i successivi quattro motivi di ricorso, coinvolgenti tutti, sotto differenti profili, la asserita violazione di norme interpretative del contratto, e la sussunzione degli accordi fra le parti in altro ambito di disciplina negoziale.



3.1 - Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1362 e 1363 del cod. civ., in merito alla natura del contratto-quadro del 30/1/12 per avere la Corte d'appello, senza lettura completa delle clausole contrattuali, sussunto il contratto nell'alveo della somministrazione ex art. 1559 c.c., in luogo della tipologia della vendita di cui all'art. 1470 c.c., la violazione e la falsa applicazione della normativa inerente al contratto quadro anche in riferimento alla determinazione del prezzo, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1562 c.c. Deduce, altresì, l'omesso esame di un fatto storico decisivo per non avere la Corte d'appello esaminato il concreto comportamento assunto dalle parti contrattuali successivamente al raggiungimento dell'accordo, in particolare in merito ai singoli contratti di vendita conclusi tra le parti. Deduce anche la violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per non aver valutato la Corte d'appello circostanze storiche emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio, relative al comportamento post contrattuale delle parti.

Si trattava di un contratto-quadro, normativo, cui erano seguiti altri a dare esecuzione al rapporto; il giudice aveva compiuto un errore di sussunzione perché il contratto quadro prevedeva la disciplina di futuri rapporti contrattuali, è un contratto normativo non di somministrazione, non regola effetti immediati e concreti ma autonomi negozi di vendita e le fatture (allegate e riprodotte fotograficamente nel corpo del ricorso) documentavano la periodicità delle prestazioni, donde una diversa qualificazione del contratto del 2012.



3.2 - Con il terzo motivo la società deduce la violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1369, 1371 per avere la Corte d'appello limitato la valutazione al solo dato letterale senza esaminare il comportamento assunto dalle parti; nonché violazione degli artt. 115 e 116 per aver omesso di esaminare prove documentali sul comportamento precontrattuale delle parti ed anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1472, 1664 c.c. e vizio di sussunzione per avere ricondotto la fattispecie allo schema della fornitura a carattere periodico e non in quello della vendita. La Corte d'appello avrebbe errato nel non fornire una interpretazione complessiva delle clausole esaminate; mancava la valutazione sul comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto per determinare la comune intenzione delle parti da cui si ricava che l'accordo del 30/1/2012 individuava il contenuto di successivi e specifici contratti di vendita; ed anche la pregressa autotutela per la fornitura con la società CAMM, non valutata dal giudice di merito, per la quale la ricorrente denuncia l'omesso esame, avrebbe consentito una corretta interpretazione. Lamenta inoltre l'erronea sussunzione della clausola n.3 del contratto con riferimento all'oggetto dei prodotti della CNF, e delle clausole n.5 e 3.1 bis che costituiscono una parafrasi della disposizione normativa di cui all'art. 1562 c.c. in tema di corresponsione del prezzo corrisposto a singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse, mentre con la clausola n. 3.1 il prezzo è corrisposto in due tranches per la vendita di semilavorati; con la clausola n. 5 è poi prevista la possibilità di apporre modifiche al bene da realizzare, con modifica del prezzo. L'insieme di questi dati si concilia con la vendita, ed anche in tal caso è integrato un vizio di sussunzione.



3.3 - Con il quarto motivo la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1362 c.c. dell'art. 1 L. 192/98, e dell'art. 1470 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto applicabile la disciplina della subfornitura in luogo della compravendita; deduce, quindi il vizio di sussunzione, evidenziando che occorre distinguere tra obblighi di fare e di dare, tra prestazione di servizi e vendita di beni, anche sotto il profilo dell'utilizzo del materiale proveniente dalla ditta ordinante; costituisce compravendita anche se l'acquirente abbia proceduto all'approvvigionamento, trasformazione, consegna dei beni, con riguardo alla garanzia di qualità e affidabilità delle consegne; osserva il ricorrente che, secondo fonti europee (CGUE C-381/08, Dir. 1999/44), costituisce vendita anche la fornitura di beni da fabbricare e produrre (la normativa comunitaria prevede, infatti, tre criteri identificativi della compravendita consistenti in: è considerata vendita la fornitura di beni di consumo, è prestazione di servizi se l'acquirente ha fornito i materiali da impiegare nella fabbricazione della merce, è considerata compravendita se il venditore è responsabile della qualità e conformità al contratto dei beni da esso prodotti). I principi invocati costituiscono criteri interpretativi vincolanti, di cui non si dà atto nella impugnata sentenza, in contrasto con l'indirizzo della Corte di Giustizia Europea. La Corte d'appello aveva disatteso i principi in tema di responsabilità del fornitore, garanzia della conformità all'ordine, assenza di difetti, e sono obbligazioni tipiche del venditore quelle di cui agli artt. 1476 e 1490; era stata anche disattesa l'indagine sull'origine dei materiali che la Ferretti non forniva diversamente dagli stampi per la lavorazione fornito dalla CNF. Era stato così male interpretato il criterio della provenienza delle materie prime ed il giudice non spiega perché è fornitura il



completamento di semilavorati che rispondono a determinate caratteristiche, né la Corte d'appello si era interrogata sulla effettiva partecipazione di CNF al processo produttivo di Ferretti.

3.4 - Con il quinto motivo di ricorso la società deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1470, 1559 c.c. e dell'art. 1 L.192/98, essendo la Corte d'appello incorsa nel vizio di errata sussunzione dell'accordo del 30/1/12 e dei contratti via via stipulati in seguito nello schema giuridico della subfornitura pur in assenza di elementi essenziali del contratto; nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per la corretta interpretazione del contratto; ed ancora, la violazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, e dei canoni normativi, ed in particolare, anche dell'art. 1367 c.c. per non avere la Corte d'appello considerato il carattere prioritario e preclusivo di ogni altra interpretazione del dato testuale oltre che della esplicita volontà delle parti, nella interpretazione della clausola di durata di cui art. 4 dell'accordo del 30/1/12.

Ritiene la ricorrente che la responsabilità del produttore è un dato ordinario della compravendita, e la Ferretti non poteva imporre modalità di esecuzione perché non aveva il know-how, aveva solo dato gli standards qualitativi del prodotto; le tecniche di lavorazione e di produzione erano rimaste estranee alla Ferretti. Lamenta anche l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 1 L.192/98 non essendo sufficiente la mera personalizzazione del prodotto fornito senza apporto tecnico, ed occorrendo la dipendenza tecnica, competenze che Ferretti non aveva. Rileva la ricorrente che nella premessa del contratto di fornitura del 30/1/2012, alla lett.b), si afferma che "il fornitore



ha comprovata esperienza nella realizzazione di manufatti in vetroresina”, quindi, per la dipendenza tecnologica si sarebbe dovuto valutare la prevalenza del lavoro sulla materia, accertamento carente o travisato in sentenza, si sarebbe dovuto verificare l’eventuale squilibrio contrattuale, nella specie mancante: si tratterebbe quindi di un’omessa valutazione di fatti decisivi. Inoltre la sentenza aveva sovrapposto due piani concettuali distinti, l’unicità della prestazione e la durata di efficacia contratto, mentre i rapporti sono durati anche dopo la scadenza, sebbene in modo più sporadico. Nella parte in cui in sentenza si richiama la clausola dell’accordo che consente alle parti di sospendere l’esecuzione, quale facoltà tipicamente riconosciuta alle parti nei contratti di durata a prestazioni corrispettive, si riferirebbe al contratto nel suo insieme (e non all’opera da realizzare); la sentenza aveva legittimato un rinnovo tacito oltre i 24 mesi, di contro ad una chiara interpretazione letterale sul termine di scadenza del contratto. La presunta somministrazione oramai non rispondeva più alle esigenze della Ferretti, ed era così violata anche la disposizione dell’art. 1559 c.c. in tema di somministrazione.

4. I motivi sono infondati.

4.1 - In via preliminare, occorre premettere che il giudice di merito ha ricostruito natura giuridica ed effetti dell’accordo stipulato il 30/1/2012, denominato “contratto di fornitura” in base ai dati in suo possesso; come rammentato da questa Corte con ord. n. 3590/2021, ai fini della ricostruzione dell’accordo negoziale, l’attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non



sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "*nomen iuris*" riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.

4.2 - Orbene, va evidenziato che la ricorrente non ha indicato in quale erronea applicazione di canone interpretativo sia incorsa la Corte territoriale nel ritenere che si tratti di fornitura e non di compravendita, nel ritenere che nell'ambito del rapporto tra Ferretti e CNF siano prevalsi gli obblighi di *facere* imposti alla fornitrice piuttosto che gli obblighi di dare (violazione di canone interpretativo teoricamente evincibile, ad esempio, se il giudice di merito avesse tratto la comune intenzione delle parti esclusivamente dal senso letterale delle parole, oppure se avesse valutato il comportamento complessivo delle parti -pre e post contrattuale- traducendolo dal solo contenuto dell'accordo, o se avesse trasformato un inequivoco dato letterale per offrire una interpretazione adeguata ad una contraria volontà delle parti); la parte ricorrente ha sostanzialmente esposto un'ampia critica all'interpretazione giudiziale fornita non condividendone il risultato. Dall'impugnata sentenza, invero, si evincono numerosi spunti interpretativi del contratto stipulato nel gennaio 2012 fra società Ferretti e fornitore CNF, con approfondimenti sul suo contenuto e durata, sulla causale, l'oggetto ed il prezzo, sulla natura del contratto ed altri aspetti rilevanti della dinamica del rapporto contrattuale (provenienza del materiale, conformità tecniche, prescrizioni e controlli, prevalenza di obblighi di *facere* su obblighi di dare, dipendenza tecnologica del subfornitore ed inserimento nel processo produttivo del committente), per addivenire ad una



qualificazione giuridica del contratto più rispondente ai combinati e complessi dati interpretativi, tutti affrontati con adeguata motivazione (sotto il profilo intenzionale, letterale, comportamentale, effettuale e finalistico). Ed il risultato che ne è derivato delinea una fattispecie concreta che non si discosta dalla disciplina normativa del contratto di subfornitura, di cui la ricorrente, si noti, non deduce la sussistenza di una specifica violazione di legge.

4.2 - Il contratto di subfornitura è un contratto tipico, disciplinato dalla L. n. 192/1998, e regola il rapporto tra un'impresa committente, impegnata verso terzi per la fornitura di un determinato prodotto, ed un'altra impresa, subfornitrice, alla quale viene demandata la produzione (anche in semilavorato o come componente del prodotto finito); in questa tipologia di contratti l'impresa committente, specialmente quando sono commissionati prodotti di alto livello tecnico, assume la progettazione del prodotto da realizzarsi a cura del subfornitore, e ne definisce le specifiche tecniche, fornendo anche materie prime e attrezzature (come nel caso degli stampi per gli scafi in vetroresina) o comunque indicazioni specifiche e descrizioni dettagliate per la realizzazione del quanto sarà destinato ad essere inserito nel prodotto finale, divenendo la fase della sua lavorazione una parte integrante del ciclo produttivo della committente. L'art. 1 della Legge n.192/1998 definisce la subfornitura come il contratto in cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in



conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente; la normativa speciale ha poi previsto la forma scritta *ad substantiam* del contratto stipulato fra le parti, prescritta a pena di nullità (ricorda il primo comma dell'art. 2), nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche per gli ordinativi relativi alle singole forniture che, nella medesima forma, devono essere comunicati dal committente al fornitore. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia; nel contratto sono poi specificati il prezzo pattuito, i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento. Su quest'ultimo aspetto, l'art. 3 della L. 192/98 prescrive che il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e che il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, salva la fissazione di un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in base ad accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti in ambito ministeriale e con la rappresentanza di subfornitori e committenti, oppure in base ad accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei



medesimi soggetti, accordi che comunque devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva; e nel caso in cui vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto. La legge del 1998 prevede anche il divieto di interposizione, nel senso che la fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente, a pena di nullità, e la responsabilità del subfornitore per il funzionamento e qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte, mentre non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente, il quale può a sua volta sollevare eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura entro i termini stabiliti nel contratto. La disposizione legale prevede anche che il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi; da canto suo, il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

4.3 - Il rapporto di subfornitura rientra, pertanto, nel fenomeno della cooperazione fra imprenditori attuando un'ipotesi di decentramento produttivo nella quale prevale la lavorazione



rispetto alla commercializzazione del prodotto, con inserimento del subfornitore nell'ambito del processo produttivo del committente. Questa Corte ha infatti affermato che "Il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della "conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente", di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si riferisca a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la "lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente", dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente (sent. n. 18186/2014).

5. Diverse sono, invece, struttura e causa del contratto normativo di cui il ricorrente introduce il parametro di sussunzione del rapporto contrattuale instaurato fra le parti, presupponendo che nel suo ambito si inscrivano, di seguito, i contratti di vendita dei prodotti semilavorati o componenti di prodotti finiti che di volta in volta, con singoli acquisti fatturati dalla CNF srl, venivano ceduti alla Ferretti spa. Il contratto normativo fissa le regole che le parti dovranno osservare in futuro per quanto riguarda la definizione dei propri rapporti ed attiene al modo in cui saranno regolati, sul piano della esigibilità, gli accordi modificativi; attraverso di esso le parti non si obbligano a contrarre, non è alla stregua di un contratto preliminare, ma le parti sono lasciate libere di concludere il contratto, sono però tenute ad osservare un contenuto del



contratto; è un accordo normativo, le parti non dispongono dei propri interessi, ma fissano la disciplina dei propri futuri contratti: è un accordo non sul se o quando contrarre, ma sul modo di contrarre, e può riguardare singole clausole o l'intero contenuto di futuri accordi: trattasi di un *pactum de modo contrahendi* non di un *pactum de contrahendo*, valvole come accordo preventivo cui fanno seguito i singoli successivi accordi, ed assume efficacia obbligatoria del contratto-tipo. Il contratto di subfornitura nelle attività produttive, nello schema legale disciplinato ex lege 192/1998, l'obbligo di fare ha un contenuto preciso e determinato, avente ad oggetto l'impegno del subfornitore non già a contrarre ma ad effettuare lavorazioni su prodotti e materie prime forniti dalla committente, seguendo gli ordinativi delle singole forniture, con specifica indicazione contrattuale dei requisiti dei beni o servizi richiesti dal committente, seguendo precise indicazioni che consentono di individuare le caratteristiche costruttive e funzionali o anche attraverso il richiamo a norme tecniche, con un prezzo pattuito, e con indicazione di termini e modalità di consegna. Nel contratto di subfornitura già sono fissati i termini di pagamento della subfornitura, con fissazione di un termine di pagamento e precise responsabilità di subfornitore e divieto di abuso di dipendenza economica. Non si tratta di rinnovare di volta in volta l'accordo contrattuale per ciascun ordine di acquisto secondo uno schema contrattuale normativamente predisposto e vincolante fra le parti, ma di attuare le forniture, nelle quantità di volta in volta precisate, e dall'importo adeguato ad un listino di prezzi di lavorazione convenuto fra le parti, nell'ambito di un rapporto unitario connotato da continuità e ruoli operativi definiti, con affidamento di produzione impiegando know-how e attrezzature specifiche provenienti dalla società committente



con realizzazione di prodotti per conto della società e forniti esclusivamente ad essa (tanto si evince dal contenuto del contratto, artt. 3, 4, 5, 9).

6. In linea con quanto innanzi emerge con tutta evidenza la corretta ricostruzione e qualificazione dell'accordo negoziale compiuta dal giudice di merito e riportata in sentenza, non ravvisandosi alcuno scostamento della compiuta attività ermeneutica dai principi già innanzi enunciati ed espressi in giurisprudenza di legittimità (per tutti, quanto riportato in Cass. n. 3590/2021). L'analisi interpretativa condotta dal giudice di merito sul contratto di fornitura stipulato il 30/1/2012 non è pertanto dissonante con il modello normativo dianzi delineato.

Rientra nel sindacato di legittimità, invece, la corretta qualificazione giuridica della fattispecie; si ribadisce che "a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti" (cfr. Cass. sent. n. 15603/2021).

7. Sul tema della qualificazione, la ricorrente tende ad inquadrare le fattispecie come un contratto normativo per la stipula di singoli contratti di vendita dei prodotti affidati per la lavorazione alla CNF; ma proprio nell'ambito del contratto di fornitura stipulato nel gennaio 2012 si evince che non si tratta



di singole operazioni di cessione di beni, né è ipotizzabile, per la complessità e specificità tecnica delle lavorazioni affidate, una serialità o ripetitività ed elementarità delle prestazioni svolte dai dipendenti della CNF per la produzione di beni commissionati. Ne verrebbero meno sia l'aspetto tecnico professionale che costituisce la ragione giustificatrice dell'affidamento in fornitura delle lavorazioni commissionate e l'esclusività delle lavorazioni stesse, sia la complementarietà dei semilavorati richiesti in produzione rispetto al prodotto finito (le imbarcazioni che la Ferretti vendeva a terzi); e soprattutto, fermo restando il contratto di fornitura avente una propria durata e prestazioni definite fra le due parti contrattuali, la cessione dei singoli prodotti non soltanto non si configura come vendita di beni di consumo -volendo in tal modo richiamare la ripartizione di fonte CGUE richiamata al quarto motivo-, ma neppure è ipotizzabile una vendita a consegne ripartite individuabile nella possibile divisione di un'unica prestazione attraverso plurimi atti esecutivi di consegna, a fronte della materiale indivisibilità dei prodotti commissionati, lavorati e consegnati che rappresentano, ciascuno di essi, l'oggetto di singoli ordini di acquisto per la Ferretti.

7.1 - Più adeguato alla modalità di esecuzione del rapporto ed al tipo di prestazioni erogate è il modello del contratto di somministrazione, che è contratto anch'esso traslativo, con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose o beni, di cui non occorre indicare limitazioni oggettive. Si tratta di un contratto di durata con molteplici prestazioni, non determinate nel loro specifico ammontare e quantità, aventi ad oggetto la dazione di cose, distinte ed autonome, ma connesse per soddisfare un interesse periodico o continuativo



dell'accipiens, distinto dall'appalto per quanto concerne l'oggetto della prestazione, inerente non a cose ma ad opere o servizi; il criterio distintivo prevalente fra le due tipologie contrattuali, sfuggente quando l'appalto abbia ad oggetto la produzione di beni, è costituito dalla prevalenza del lavoro rispetto alla materia.

7.2 - Non deve indurre a confusione, nella distinzione tra somministrazione e vendita, la modalità o il tempo di pagamento del prezzo, che nella somministrazione ai sensi dell'art. 1562 c.c. è corrisposto all'atto delle singole prestazioni ed in proporzione a ciascuna di esse, disancorandosi dalla conclusione dell'accordo, mentre nella vendita il pagamento del prezzo entra nella causa contrattuale quale corrispettivo della cessione.

7.3 - Sulla distinzione tra la nozione compravendita di beni e prestazione di servizi, si rammenti quanto argomentato in sentenza delle Sez. Un. n. 156/2020, secondo la quale, seguendo i criteri interpretativi dettati dalla CGUE sent. n. 25/2/2010 in C-381/08, la distinzione trova fondamento nella "obbligazione caratteristica" dei predetti contratti, avente ad oggetto, rispettivamente, la consegna di un bene o la prestazione di un servizio. Ne consegue che: a) non assume rilievo, in funzione dell'esclusione della natura di compravendita, la circostanza che i beni vengano fabbricati o prodotti dal venditore, neppure nell'ipotesi in cui l'attività di fabbricazione o produzione sia svolta in funzione delle esigenze di uno specifico cliente; b) al contrario, la circostanza che l'acquirente abbia fornito una parte essenziale degli elementi impiegati in tale fabbricazione o produzione, può far propendere nel senso della qualificazione del contratto come prestazione di



servizi; c) elemento rilevante è l'estensione della responsabilità del fornitore, atteso che, nell'ipotesi in cui egli sia responsabile della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti, dovrà propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre, nell'ipotesi in cui risponda unicamente della correttezza dell'esecuzione secondo le istruzioni dell'acquirente, il rapporto contrattuale andrà ricondotto alla fattispecie della prestazione di servizi. E l'impugnata sentenza ha proprio evidenziato, non già ha omesso di considerare, che l'impresa fornitrice provvedeva alla fabbricazione dei prodotti semilavorati utilizzando materiale proveniente "di fatto" dall'impresa ordinante ed in conformità a specifiche tecniche e modelli da essa forniti.

7.4 - Ritornando alla natura dell'accordo intercorso fra le parti nell'ambito di rapporti imprenditoriali, il contratto di subfornitura ha una sua autonomia rispetto all'attività produttiva del committente, evidenziandosene una capacità distintiva e riconoscibile del risultato della prestazione commissionata rispetto al prodotto finito, che entra poi, direttamente, nel ciclo produttivo dell'impresa committente; in una pronuncia di questa Corte sulla genuinità del contratto di subfornitura che non sia utilizzato per eludere il divieto di intermediazione di manodopera (ord. n. 19054/2025) è stato osservato che l'oggetto della subfornitura, ai sensi dell'art. 1 della L. 192/1998, non può coincidere con la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteri di autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all'attività svolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i prodotti o i servizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzare un'attività riconoscibile, che si configuri comunque come di risultato, seppure di carattere



parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla
committente.

8. Avuto riguardo allo specifico rilievo sollevato nel terzo motivo sulla interpretazione del contratto basata sul comportamento delle parti desumibile da una pregressa fornitura intercorsa tra la Ferretti e la soc. CAMM risalente al 2010 ed i cui prodotti semilavorati rimasti incompleti e lasciati in magazzino, il cui rapporto, oggetto anch'esso di accertamento ispettivo, sarebbe stato esitato con annullamento della pretesa in autotutela, occorre evidenziare che, in linea generale, trattasi di vicenda che non coinvolge le stesse parti processuali del presente giudizio e che i rilievi dai quali la ricorrente vorrebbe trarre significato concludente e decisivo costituiscono in realtà la base di accertamenti di fatto estranei alla presente vicenda; né dalle fatture allegate si evince il collegamento con le prestazioni che avrebbe dovuto rendere la CAMM alla Ferretti, poiché il periodo di riferimento e l'oggetto delle prestazioni menzionate in fattura risultano chiaramente distinti rispetto alle dedotte precedenti prestazioni (nelle fatture riprodotte in ricorso sono menzionati "ordini" e vendite del 2013-2014, diversi dall'eventuale oggetto di completamento di semilavorati commissionati più di due anni addietro alla CAMM). Inoltre, per come prospettato, il lamentato *error in iudicando* involgerebbe un errore di sussunzione di quanto rientrerebbe nell'oggetto del contratto che all'art. 3 menziona "completare lavorazioni dei Semilavorati A; vendere alla società e completare la lavorazione dei Semilavorati B; eseguire la manifattura dei prodotti ..."; ma in realtà non si verte nella possibilità di trarre la qualificazione della fattispecie dal rapporto con la Camm ma di interpretare dati che non risultano dal contratto con la CNF e che ridondano di un accertamento di fatto che esula dal giudizio di legittimità. Peraltro,



l'annullamento in autotutela del verbale ispettivo di INPS in quel precedente e diverso rapporto di somministrazione troverebbe una plausibile spiegazione nella anteriorità di quella vicenda rispetto al chiarimento interpretativo reso nel 2017 dalla Corte Costituzionale sulla estensione del regime di solidarietà ex art. 29 co. 2 d.lgs. 276/03 alla tutela contributiva e retributiva dei lavoratori della ditta fornitrice.

Numero registro generale 30626/2020
Numero sezionale 184/2026
Numero di raccolta generale 17880/2026
Data pubblicazione 04/06/2026

9. Sulla interpretazione delle clausole contrattuali relative ai prezzi delle lavorazioni (clausole n.5 e n. 3.1bis) non si ravvisa alcuna incongruenza rispetto al dato normativo che in tema di somministrazione trova la sua disciplina nell'art. 1562 c.c. e nel contratto di subfornitura è previsto dall'art. 2 e 3 della L. n.192/1998 come prezzo determinato o determinabile in modo chiaro e preciso (e nel caso in esame il prezzo pattuito era quello del listino convenuto tra le parti di cui alla clausola n. 5 del contratto), da pagarsi entro termini fissati dal contratto, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (come poi avvenuto secondo quanto si evince dal contenuto delle fatture allegate al ricorso).

10. Occorre precisare, poi, che non si ravvisa il dedotto vizio di sussunzione se il giudice di merito, a seguito di un accertamento di fatto, abbia ritenuto di ricondurre la fattispecie concreta alla qualificazione giuridica di un istituto contrattuale anziché di un altro, laddove l'*error in iudicando* si ravviserebbe qualora, individuata la natura giuridica dell'accordo contrattuale intercorso fra le parti, l'interprete abbia ad essa applicato la disciplina di un altro tipo negoziale; e non risulta violato il disposto degli artt. 115-116 c.p.c. perché il giudice non ha introdotto canoni interpretativi nuovi né ha valutato su elementi



introdotti per sua scienza privata e non dalle parti (si rammenta quanto argomentato in ord. n. 9731/2015, secondo cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e ricorre la violazione dell'art. 116 c.p.c. quando il giudice ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime: entrambe le condizioni non ricorrono nel caso in esame).

10.1 - Si noti che il ricorrente non contesta la regola di giudizio seguita nel qualificare il fatto come somministrazione anziché come vendita; e per ritenere violato l'art. 1362 c.c. occorre che "ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato" (cass. 1582/2008); ed ancora, occorrerebbe che non sia stato individuato o descritto il modello giuridico di riferimento (Cass. 15603/21). In sostanza il sindacato di legittimità in tema di sussunzione è consentito ma occorre evidenziare gli elementi qualificanti accertati a monte, non l'elaborazione finale, che può non essere coerente con la difesa, ma c'è e non è censurata sotto il profilo di aderenza a principi e di corretta motivazione.

11. Sugli altri rilievi menzionati nel quarto e quinto motivo di ricorso, si aggiunga che la fornitura di stampi per la lavorazione degli scafi, la produzione in conformità alle specifiche tecniche e modelli forniti dall'ordinante, la fornitura in esclusiva (o quasi



totale), il prezzo concordato, la dipendenza tecnologica e la durata contrattuale costituiscono, per come evidenziati dalla Corte d'appello, elementi descrittivi della fattispecie legale della subfornitura, e che la modalità di esecuzione perdurante anche dopo la scadenza contrattuale denota la comune volontà di proseguire nelle forniture, ancorché riducendone l'entità ed importi: trattasi di comportamento positivamente valutabile per la coerenza del canone interpretativo del comportamento complessivo tenuto dalle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, valutabile ai sensi dell'art. 1362 c.c.

12. Alla confermata natura di contratto di subfornitura da cui resta esclusa la natura di singoli contratti di vendita ravvisabili nelle plurime prestazioni esecutive degli assunti obblighi di lavorazione, si collega una non irrilevante (per le conseguenze che ne derivano) dissociazione di poteri imprenditoriali e datoriali di cui si è occupata la Corte Costituzionale con sent. 254/2017 reputando che tale tipologia contrattuale integri un sottotipo dell'appalto con conseguente applicazione della disciplina della responsabilità solidale del committente ex art. 29 L.276/03 a tutela dei lavoratori della subfornitrice. La pronuncia del giudice delle leggi, reputando che tale tipologia contrattuale integri un sottotipo dell'appalto con conseguente applicazione della disciplina della responsabilità solidale del committente ex art. 29 L.276/03 a tutela dei lavoratori della subfornitrice, ha quindi fornito un'interpretazione aderente alla finalità di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale; si porrebbe infatti in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost. l'esclusione della predisposta "garanzia nei confronti dei dipendenti del



subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento". La pronuncia del giudice delle leggi pone l'accento, infatti, sulla considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto, sicché la norma dell'art. 29 comma 2 è "interpretabile -e va correttamente, dunque, interpretata- in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri di riferimento: nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi".

12.1 - Il fondamento dell'accertamento dell'INPS, nel caso in esame, va pertanto confermato. Questa Corte ha già espresso piena adesione al citato orientamento interpretativo confermando la ricostruita sussistenza della responsabilità solidale del committente anche per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, con estensione interpretativa dell'art. 29, disciplina dettata in tema di appalto, e non v'è ragione per discostarsene (cfr. Cass. ord. n. 19777/23, n. 18726/23, n. 21392/2023 in cui si afferma che "Tale conclusione è avvalorata da una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che non s'atteggia come una norma eccezionale. La disciplina in esame si prefigge, difatti, di regolare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione e assicura, in tal modo, una tutela omogenea a coloro che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di



decentramento (Cass., sez. lav., 8 ottobre 2019, n. 25172)”; Numero sezionale 184/2026

nello stesso senso cfr. ord. n. 19489/23, e ord. n.24981/22 in Numero di raccolta generale 17880/2026
Data pubblicazione 04/06/2026

cui si precisa che l'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore è il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come sottotipo dell'appalto e di quella che sostanzialmente equipara i due negozi. Peraltro, la Corte costituzionale ha chiarito che, se anche si fosse ritenuto di considerare la subfornitura un tipo negoziale autonomo, tale premessa interpretativa avrebbe precluso l'applicazione, in via analogica, della norma sulla responsabilità solidale del committente in favore dei dipendenti del subfornitore.

13. Proseguendo in rassegna gli ultimi motivi di ricorso, anche di essi va affermata l'infondatezza.

14. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co.2 del d.lgs. 276/03 sulla decorrenza del termine biennale dal singolo contratto per ritenere il committente obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto; deduce anche la violazione degli artt. 2697 c.c. e 2727-2729 c.c. per avere la Corte d'appello fatto ricorso al criterio presuntivo in assenza di condizioni legali, nel determinare il credito contributivo dell'INPS in proporzione alla quota percentuale di fatturato anno per anno emesso dalla fornitrice nei confronti della committente; nonché deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia in relazione alla quantificazione del credito vantato da INPS, esteso al presumibile impiego di tutte le categorie di dipendenti



della CNF srl, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 ^{Numero sezionale 184/2026}

c.p.c.

14.1 - Sulla decadenza del termine, la Corte d'appello ha ritenuto che la richiesta dell'INPS riportata nel verbale di chiamata in solido del 21/9/2015 sia stata tempestiva perché tutti gli ordini inoltrati alla fornitrice sono considerati momenti esecutivi dell'unico originario rapporto di subfornitura e le fatture (fino all'ultima del 21/2/15) ne sono la fase esecutiva; ma, rileva il ricorrente, il termine biennale attiene ad ogni singolo ordine di acquisto e non alla scadenza dell'unitario contratto, e vi sarebbe anche un errore materiale su un'ultima fattura del 30/1/15 su un ordine del novembre 2014, tenuto conto che il contratto quadro del gennaio 2012 è stato operativo fino alla fine del 2013; il termine biennale decorre dalla consumazione del singolo contratto ed era spirato per tutti i precedenti nel maggio 2014.

14.2 - Il rilievo è inammissibile per difetto di specificità avendo il ricorrente menzionato dati non pertinenti, con riferimento ad una scadenza biennale non maturata rispetto alla richiesta di INPS formulata nel verbale datato 21 settembre 2015, e si osserva che questa richiesta non è tardiva, sia che si consideri il rapporto unico -scaduto nel gennaio 2014- sia che si considerino i singoli ordini -rispetto ai quali il ricorrente non indica una data precisa e riportandosi ad un termine del maggio 2014 senza precisare le date degli ordini precedenti-. Il motivo, ad ogni modo, è anche infondato poiché per costante orientamento di legittimità il termine biennale non opera nel caso di all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente (cfr. 21390/24, 10776/23, 18004/19, e 28720/24): si è chiarito infatti che l'azione soggiace al solo



termine di prescrizione (in tal senso già Cass. n. 18004 del 2019 e quindi Cass. n. 19426 del 2023) e tale indirizzo interpretativo è supportato da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico che sono tra loro indissolubilmente connessi. Quanto al dato testuale, punto d'avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l'assenza di disposizioni espresse sulla decadenza degli enti previdenziali dal potere di chiedere l'accertamento della pretesa contributiva o di quella concernente i premi. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali. Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l'evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 e senza dare adito all'impropria commistione tra normative diverse (Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778, punto 5.1. delle "Ragioni della decisione"). Il dato letterale è poi suffragato, sul versante sistematico, dall'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell'obbligazione contributiva e di quella concernente i premi. L'applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestiva azione del lavoratore, e l'obbligo contributivo nei casi in cui «l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto». (Cass n. 18004 del 2019, cit., punto 9). Si deve rilevare, infine, che



l'indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l'intervento riformatore ha inteso, invece, rafforzare (Cass. n. 9262 del 2023, e n. 9124 del 2023 entrambe ai punti 4.2. e 4.3. delle "Ragioni della decisione").

Numero registro generale 30626/2020
Numero sezionale 184/2026
Numero di raccolta generale 17880/2026
Data pubblicazione 04/06/2026

14.3 - Le motivazioni di queste decisioni, che il Collegio, condivide, non sono in alcun modo incise dalle considerazioni svolte da parte ricorrente di tal che non vi è ragione di discostarsene.

15. Un secondo aspetto viene segnalato dal ricorrente nell'ambito del sesto motivo (che per come si vedrà, si correla all'ottavo motivo): sulla quantificazione del credito contributivo INPS, proporzionato alla percentuale di fatturato, manca il fatto noto di partenza, ossia quali lavorazioni erano riconducibili ai beni prodotti per la Ferretti, e quindi non è assolto l'onere probatorio per INPS; anche la Corte d'appello svolge un ragionamento presuntivo sull'impiego di tutto il personale nella lavorazione, confezione, consegna dei manufatti, ritenendo che gravasse sulla CNF dimostrare che vi fossero dipendenti rimasti estranei al ciclo produttivo. In appello la società aveva contestato i conteggi dell'INPS.

15.1 - Il motivo è infondato e va respinto. L'onere probatorio a carico di INPS è stato assolto in modo presuntivo basandosi su indizi gravi precisi e concordanti; più di un elemento milita a carico della esclusività dell'attività svolta dalla CNF per la Ferretti; quindi non è ribaltamento di onere probatorio con violazione di 2697 se si ritiene che la Ferretti non abbia fornito prova contraria -impeditiva- alla pretesa contributiva; avrebbe dovuto Ferretti dimostrare, ad esempio, che le lavorazioni erano



seguite da una sola squadra di operai, che i contatti erano tenuti con un solo gruppo di impiegati o amministratori, che altri elementi conducevano verso la non esclusività.

Numero registro generale 30626/2020

Numero sezionale 184/2026

Numero di raccolta generale 17880/2026

Data pubblicazione 04/06/2026

15.2 - Resta, di fondo, l'irritualità di una doglianza che non indichi la carenza dei requisiti dei caratteri identificativi della presunzione per censurare il ragionamento inferenziale compiuto; in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. 18611/2021). Ed altrettanto, è stato osservato dalla Corte (ord. n. 9054/2022) che in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo



in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.

15.3 - Nel caso in esame, la doglianza introduce, benvero, un argomento logico dal contenuto contrario a quello ricavabile dalla impugnata sentenza, basato sulla circostanza che non tutto il personale della CNF fosse adibito alle lavorazioni commissionate da Ferretti; argomento che, tuttavia, espresso nel giudizio di merito e non criticato neppure con documentata percentuale di lavorazioni eventualmente commissionate da altre ditte si scontra sia con la quasi esclusività della prestazione fornita dalla CNF verso la Ferretti, sia con la indistinta



ripartizione di impiego lavorativo nelle ore o giornate di lavoro per una prestazione in fornitura ovvero di un'altra.

Numero registro generale 30626/2020
Numero sezionale 184/2026
Numero di raccolta generale 17880/2026
Data pubblicazione 04/06/2026

15.4 - Nulla si apprende, poi, con riferimento alla contestazione dei conteggi, non deducendo il ricorrente sul come e dove della prospettazione di una disamina precisa ed alternativa ai conteggi compiuti da INPS.

16. Con il settimo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., l'omessa pronuncia e violazione di art. 29 d.lgs. 276/03 nella parte in cui la sentenza ha ammesso il credito contributivo anche con riferimento alle indennità sostitutive per ferie non godute, mentre nel rapporto di appalto si deve intendere che vi sia responsabilità solidale solo per gli emolumenti che il datore sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e non per le indennità di ferie non godute.

16.1 - Il motivo è inammissibile, non indica in quale parte dell'atto di appello ne abbia fatto specifica critica con richiesta di selezionare, escludendole, alcune voci che non andrebbero computate nel calcolo contributivo; la sentenza, in modo omnicomprensivo aveva risposto al motivo di appello dicendo che "quanto ai vari istituti retributivi presi in considerazione da INPS ..." essi maturano in costanza di rapporto ed in ragione della sua durata progressiva per cui sono calcolati in misura proporzionale in relazione agli anni per i quali è stato documentato il fatturato. Quindi una risposta è stata data in sentenza, e volgeva verso la valutazione omnicomprensiva dei componenti della base retributiva a fini contributivi. Ad ogni modo, nel merito, per la natura retributiva della indennità di ferie non godute, ne è affermata in giurisprudenza la assoggettabilità a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della L. n. 153 del 1969, perché, essendo "in rapporto di



corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, l'indennità sostitutiva ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore" (ord. 13473/2018) ed anche perché la "maggiore capacità contributiva generata dalla effettuazione della prestazione lavorativa in un periodo destinato al riposo non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che ha tratto vantaggio dalla maggior produzione, restando irrilevante -ai fini previdenziali- che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti solo alla cessazione del rapporto di lavoro" (Cass. sent. 26160/20).

17. Con l'ottavo ed ultimo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. la violazione dell' art. 29 d.lgs. 276/03 e 115 c.p.c. e 2697 c.c.: nuovamente sulla quantificazione del credito contributivo, la Corte d'appello ha velocemente risposto alla censura dicendo che proporzionare il credito alla percentuale di fatturato emesso dalla fornitrice nei confronti della committente esprime la logica relazione tra entità della produzione e entità di manodopera in esso impegnata, laddove il fatturato esprime l'entità della produzione stessa; l'INPS doveva dimostrare l'adibizione delle maestranze nel periodo 2012-2015 alla esecuzione dei singoli contratti di subfornitura. Ma era possibile individuare le singole attività svolte dai dipendenti della CNF per i singoli manufatti come individuabili dalle fatture e dagli ordini della Ferretti. Quindi con CTU sarebbe stato possibile individuare il monte ore necessario ed il numero di maestranze dedicato al singolo manufatto,



tenuto altresì conto che nel medesimo periodo la CNF ^{Numero sezionale 184/2026}
intrattenne rapporti commerciali con molte altre società. ^{Numero di raccolta generale 17880/2026}
^{Data pubblicazione 04/06/2026}

17.1 - Il motivo è inammissibile: premesso che sul punto specifico la pronuncia conferma il primo grado e si verte dunque in una cd. doppia conforme, il motivo è generico nel dire che la fornitrice aveva rapporti con altre società, non indica quali e quanti fossero gli altri clienti della CNF e se questi rapporti potessero incidere sulla percentuale ed in che modo; e la ricorrente non illustra né lamenta di aver chiesto una CTU per la quantificazione, che sia stata poi respinta sul tema delle ore lavorate per gli ordini fatturati; la Corte d'appello, e sotto questo profilo si richiama quanto osservato in relazione al sesto motivo, ha fornito una risposta logica sotto il profilo economico-produttivo, non censurata.

18. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e nelle memorie illustrative non sono riportati ulteriori elementi a sostegno della difesa come articolata nell'atto introduttivo; né nel controricorso si rinvencono eccezioni di rito impeditive della procedibilità o della ammissibilità dell'impugnazione.

19. Segue la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa, ed al versamento del doppio contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 18.000,00 per spese processuali, oltre accessori di rito.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, [Numero registro generale 30626/2020](#)
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il [Numero sezionale 184/2026](#)
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a [Numero di raccolta generale 17880/2026](#)
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso [Data pubblicazione 04/06/2026](#)
a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.

La Presidente

Lucia Esposito

